

RINNOVO DEL CONTRATTO, LE PROPOSTE DEL SAP

Il 06 novembre 2020 abbiamo inviato una lettera al Ministro della Pubblica Amministrazione On. Fabiana Dadone esponendo le nostre proposte e richieste per il nuovo accordo per il triennio 2019/2021 in via di definizione.



Gentilissimo Signor Ministro,

in riferimento al primo incontro avvenuto il 27 ottobre u.s. per l'avvio delle procedure negoziali di rinnovo del contratto del personale non dirigente del Comparto sicurezza/difesa, con la presente sottoponiamo alla Sua attenzione alcune osservazioni per una compiuta valutazione e un fattivo accoglimento nel nuovo accordo in via di definizione.

■ **ON. FABIANA DADONE MINISTRO P.A.** Preliminarmente, sebbene possa apparire pleonastico, teniamo a sottolineare l'importante funzione svolta da tutti gli uomini e le donne del Comparto Sicurezza per il bene del Paese. Un ruolo non solo rischioso, ma anche particolarmente complesso.

In questo momento siamo chiamati principalmente a fronteggiare servizi di contenimento dell'emergenza epidemiologica o a contrastare nelle piazze manifestanti violenti. Ma in passato altre e tante sono state le emergenze che abbiamo dovuto affrontare, dalla lotta alle mafie al terrorismo nazionale e internazionale, al contrasto dell'immigrazione clandestina, ecc.

Purtroppo ogni stagione vive la sua emergenza e in concomitanza non vanno mai abbandonati i servizi di prevenzione e contrasto alla criminalità o comunque attività rivolte a garantire la serena convivenza civile.

Per questi motivi l'abnegazione con la quale tutte le donne e gli uomini delle Forze dell'Ordine scendono sulle strade del nostro Paese meritano di ottenere la dovuta attenzione e riconoscimento da parte del Governo.

Pertanto, riguardo agli stanziamenti previsti per il rinnovo contrattuale, dobbiamo innanzitutto rappresentare che i fondi previsti appaiono insufficienti per garantire un dignitoso adeguamento economico-salariale.

È necessario, in via principale, garantire l'**indipendenza della funzione** a tutte le donne e uomini in divisa ossia assicurare a tutti gli operatori e alle loro famiglie una esistenza libera e dignitosa. Garanzia di piena integrità.

Per un **Agente l'aumento** sulla parte fissa della retribuzione non può essere inferiore a **120,00 euro netti** ossia circa 190,00 euro lordo dipendente.

Inoltre, deve essere rivista la discrasia che vede il valore del parametro stipendiale superiore per il personale in possesso della denominazione di Coordinatore rispetto alla qualifica di base del ruolo superiore. Questo accade tra l'Assistente Capo Coordinatore (parametro 121,50) e il Vice Sovrintendente (parametro 116,75), il Sovrintendente Capo Coordinatore (parametro 131,00) e il Vice Ispettore (parametro 124,75), il Sostituto Commissario Coordinatore (148,00) e il Vice Commissario (parametro 136,75). Di conseguenza in caso di promozione viene riconosciuto al personale un assegno una tantum poiché ogni avanzamento di carriera non può avere come conseguenza un deterioramento della retribuzione. Sarebbe pertanto indispensabile **adeguare i parametri stipendiali delle qualifiche iniziali di ciascun ruolo allineandoli con i parametri stipendiali delle qualifiche apicali del ruolo precedente** onde evitare tali discrasie.

In ragione dell'art. 19 L. 183/2010 (**specificità delle forze di polizia**) e della peculiarità dei compiti che siamo chiamati a svolgere, è indispensabile rivedere il valore delle **indennità accessorie** ovvero gli indennizzi previsti per i servizi più disagiati e più rischiosi. Gli ultimi adeguamenti dell'indennità per servizi esterni (6.00 euro lordi, 3.38 euro netti) e per servizio notturno (4.10 euro lordi, 2.31 euro netti) risalgono al 2002. L'adeguamento dell'indennità per servizio festivo (12.00 euro lordi, 6.75 euro netti) risale al 2004 e il buono pasto di 7.00 euro al 2008.

È, inoltre, indispensabile dare avvio alla **previdenza complementare** per completare la riforma previdenziale del 1995 così come previsto dalla L. 335/95 al fine di scongiurare per il personale del Comparto, alla fine della propria carriera, pensioni indecorose e risibili. In tutto il pubblico impiego la previdenza complementare è stata attivata ed è rimasto escluso quasi solo il Comparto Sicurezza/Difesa.

Per quanto riguarda gli aspetti normativi si formulano le seguenti proposte:

- **Liquidazione emolumenti accessori.** Si chiede l'abolizione dell'art. 15, comma 6 del D.P.R. n. 51 del 16 aprile 2009: "per il personale della Polizia di Stato, le ore di straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo". Si chiede che **per il personale della Polizia di Stato le ore di lavoro straordinario e le indennità accessorie siano retribuite il mese successivo a quello in cui sono state effettuate.**
- **Erogazione dei ticket direttamente in busta paga.** Misura necessaria considerate le problematiche concernenti la regolare e corretta erogazione di buoni pasto, nonché i costi che vengono sostenuti attraverso l'attuale sistema di gestione con carte prepagate.
- **Rimborso pasti in missione.** Elevare per tutti la cifra a **€ 31.00**, al pari di personale Dirigente, dei collaboratori di giustizia e dei pentiti.
- **Indennità di missione.** Semplificazione delle modalità gestionali di questo istituto con l'utilizzo della missione forfettaria come strumento principe per facilitare il lavoro degli Uffici Amministrativo-Contabili. In secondo luogo l'utilizzo di una carta di credito prepagata, in modo che tutto rimanga tracciato, renderebbe inutile il continuo riconteggio tra Ufficio Cassa, UAC e Prefettura ove tre uffici controllano i valori di un foglio di viaggio.

- **Rimborso spese di alloggio anche con prenotazione su portali dedicati.** Oggi il sistema di prenotazione alberghiera avviene per lo più attraverso portali dedicati che spesso risultano più economici. In tali circostanze il pagamento online viene effettuato nei confronti del gestore del portale e non nei riguardi della struttura alberghiera che pertanto non può rilasciare ricevuta di pagamento. Deve potersi considerare documento valido per il rimborso spese anche la ricevuta di pagamento rilasciata dal gestore del portale.
- **Teste in procedimento giudiziario.** Al dipendente che viene convocato in udienza dibattimentale dal difensore dell'imputato spetta il medesimo trattamento riconosciuto a coloro che sono chiamati dall'autorità giudiziaria inquirente. Inoltre, tutte le spese di missione sono sempre rimborsate direttamente dall'Ufficio Amministrativo Contabile anche quando gli oneri ricadono sugli organi giudiziari prevedendo che la compensazione contabile avvenga tra gli uffici.
- **Riconoscimento del medesimo trattamento economico al personale in quiescenza chiamato a testimoniare** per fatti connessi al servizio al pari del personale in servizio. L'Ufficio Amministrativo Contabile competente è quello dell'ultimo ufficio di servizio del dipendente.
- **Indennità servizi di specialità:** attualmente le indennità riconosciute al personale della Polizia Stradale in ambito autostradale, della Polizia Ferroviaria per vigilanza scalo o scorta treni e di Polizia Postale e delle Telecomunicazioni vengono liquidati con anni di ritardo, si chiede che venga prevista la liquidazione nella busta paga del mese successivo rispetto al quale sono stati prestati al pari delle altre indennità accessorie.
- **Missioni internazionali.** Rivalutazione del trattamento economico riservato alle missioni internazionali, attualmente determinato in 88.50 euro che comprendono il viaggio per raggiungere il luogo di servizio e assorbono gli straordinari.
- **Esenzione speciale per età anagrafica.** L'art. 12 dell'A.N.Q. prevede il raggiungimento di accordi sui criteri per l'esenzione dai turni esterni serali e notturni per il personale con più di 50 anni di età ovvero con un'anzianità di servizio di almeno 30 anni. Nel caso in cui la dotazione organica o la tipologia di servizio dell'Ufficio in cui opera il richiedente non consenta di accogliere la richiesta, l'Amministrazione informa l'interessato delle eventuali possibili soluzioni alternative. Si propone di prevedere per il personale con almeno 55 anni, a domanda, l'esenzione automatica dai turni esterni notturni.
- **Diritti di assistenza.** I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili così come previsto dall'art. 6 legge 170 del 2010.
- **Permessi brevi.** Modificare l'istituto prevedendo che, laddove il personale non recuperi le ore non lavorate entro il mese successivo, si provveda a richiesta ad imputare le ore di permesso alle ore di lavoro straordinario obbligatorio o programmato prestate anziché decurtare la retribuzione.
- **Erogazione del buono vestiario direttamente in busta paga.**
- **Espressa applicazione dei permessi per diritto allo studio alla frequenza della Scuola Forense.** Ai sensi dell'art. 78 del d.p.r. n. 782 del 1985, vista anche la recente giurisprudenza del G.A. sul punto, occorre riconoscere in maniera uniforme i permessi per diritto allo studio nel limite delle 150 ore annuali per la frequenza della Scuola Forense, finalizzata a sostenere l'esame di abilitazione per

la professione di avvocato, attesa la natura pubblicistica dei consigli dell'ordine degli avvocati.

- **Espressa applicazione del congedo straordinario per trasferimento alle movimentazioni di sede conseguenti a passaggi di qualifica o di ruolo.**

Si propone l'introduzione delle seguenti indennità:

- **Indennità di turno difforme.** Il personale chiamato a svolgere un turno difforme di almeno due ore da quelli previsti dagli articoli 8 e 9 dell'Accordo Nazionale Quadro, anche se concordati con le organizzazioni sindacali in seguito a specifiche riunioni in occasione di eccezionali, imprevedibili e indilazionabili esigenze operative, deve beneficiare di una indennità.
- **Indennità di protrazione del servizio.** Va riconosciuto il disagio corrispondendo nel caso di protrazione del servizio per almeno quattro ore una indennità oltre al compenso per il lavoro straordinario.
- **Indennità di videoterminalista.** Da applicare a tutto il personale, e non in modo contingentato, che adopera in una postazione per più di quattro ore a turno.
- **Indennità per il personale artificiere.** Al fine di valorizzare e incentivare il personale artificiere, quotidianamente impiegato in attività operative ad alto rischio, introdurre una specifica indennità mensile simile a quella riconosciuta al personale in forza ai NOCS.
- **Indennità rumore.** Estendere tale indennità ai componenti della Fanfara al pari della Banda.
- **Espressa applicazione indennità giudiziaria per personale presso le Sezioni di P.G.** Occorre attribuire direttamente l'indennità giudiziaria di cui alla legge n. 221 del 1988 per il personale delle forze dell'ordine in servizio presso le segreterie giudiziarie e le cancellerie delle Sezioni di p.g., compreso quello in posizione di comando, distacco, assegnazione o utilizzo comunque denominato, atteso l'implicito svolgimento di "attività amministrative proprie e caratteristiche dei servizi di cancellerie e segreteria" indipendentemente dall'appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria (sul punto ex pluris Tar Lazio n. 3636 del 2018).

RELAZIONI SINDACALI

- **Attribuzione di un unico codice meccanografico** per l'accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali alle organizzazioni sindacali o federazioni maggiormente rappresentative.
- **Innalzamento della rappresentatività richiesta per la partecipazione ai tavoli contrattuali.**
Riconoscimento della maggiore rappresentatività alle organizzazioni sindacali o confederazioni che rappresentino almeno il 10% sul piano nazionale.
Riconoscimento delle prerogative sindacali sul piano provinciale alle organizzazioni sindacali o confederazioni che abbiano almeno il 5% della rappresentatività provinciale.
- **Prevedere la validità di una sola delega sindacale ai fini della rappresentatività,** fermo comunque il diritto del dipendente ad associarsi a più sindacati.

Abolizione della norma che fa decadere le prerogative sindacali alle OO.SS. che non sottoscrivono il Contratto di Lavoro: in virtù dell'art. 3 e del successivo art. 7, comma 3, D.Lgs. 195 del 1995 che testualmente recita: "Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale", in combinato disposto con il D.P.R. 164 del 2002 e con l'ANQ del 31 luglio 2009, emerge che le OO.SS. che non risultano firmatarie dell'accordo (contratto di Lavoro), non hanno titolarità a partecipare a incontri con l'Amministrazione. In tal modo l'organizzazione non firmataria perde fondamentali prerogative sindacali, nonostante sia riconosciuta maggiormente rappresentativa, con una compressione e limitazione delle libertà sindacali e di rappresentanza. Fra gli istituti a cui non si avrebbe diritto a partecipare ricordiamo: l'informazione preventiva e successiva, l'esame congiunto, la contrattazione decentrata, il tavolo per la risoluzione delle controversie, il confronto semestrale, le verifiche semestrali, gli accordi su orari in deroga e molte altre.

Per quanto riguarda la **Tutela legale** è indispensabile prevedere l'introduzione di strumenti che consentano al personale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio di accedere a forme di tutela legale fornite direttamente dall'Amministrazione e che, qualora il personale intenda avvalersi direttamente di un libero professionista di fiducia i relativi onorari siano corrisposti direttamente dall'Amministrazione, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo. Tale tutela va applicata anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile e amministrativa, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme. Inoltre, andrebbe stabilito l'obbligo per l'Amministrazione di esercitare l'azione di rivalsa direttamente nei confronti della parte soccombente laddove l'Amministrazione abbia anticipato le spese del giudizio civile, sia stata esclusa la responsabilità dolosa del dipendente e la parte ricorrente sia stata condannata alle spese. Diversamente ricadrebbe sul dipendente il rischio di non recuperare le somme anticipate laddove la parte soccombente non ottemperasse alla condanna alle spese. Infine, occorre ammettere al rimborso le spese di difesa relative a procedimento penale conclusosi per prescrizione.

Attesa la complessità della materia riguardante la tutela legale e che la stessa, essendo afferente a fatti attinenti al servizio, non può e non deve essere un onere che ricade sul dipendente, appare necessario salvaguardare altresì gli stanziamenti economici disposti per il rinnovo del contratto di lavoro, prevedendo stanziamenti ulteriori sotto tale profilo.

Per questi motivi chiediamo che siano previsti stanziamenti specifici e possa realizzarsi nel più breve tempo possibile un sistema di tutele legali adeguato ai rischi a cui è esposta la nostra professione.

Fiduciosi nell'attenzione che intenderà riservare alle suddette proposte e facendo riserva di proporre ulteriori contributi e integrazioni, si porgono i più cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
- Stefano Paoloni -